

CAPITOLO VIII

RAPPORTI DI VICINATO NEI FONDI RUSTICI

Art. 46

Vasca comune per l'irrigazione degli orti

Ciascuno dei coltivatori di orti irrigui che usufruisca di vasca comune, ha facoltà di lasciarvi una colonna di acqua propria, dell'altezza di qualche palmo, per servirsene nel periodo in cui non ha turno d'acqua.

Art. 47

Distanze per l'olivo

Ai fini delle distanze da osservare per la piantagione degli alberi presso il confine, l'olivo viene considerato albero di medio fusto.

Art. 48

Frutti caduti nel fondo del vicino

Il proprietario conserva la proprietà dei frutti caduti nel fondo del vicino a seguito di scuotimento o abbacchiatura e ha diritto di accedervi per la raccolta.

Art. 49

Segni divisori

Particolari piante, quali il cotogno selvatico, il perastro e il sambuco, poste sul confine, vengono usate come segno divisorio. Nei terreni sistemati a terrazze, costituiscono segni di confine anche i «capicassa» delle «armacie».

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO I

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

Art. 50

Forma del contratto

I contratti di compravendita dei bovini vengono di solito stipulati verbalmente.

Art. 51

Caparra

Al momento della conclusione del contratto il compratore versa al venditore, a titolo di caparra, una somma che non supera normalmente lire centomila per capo. Il venditore incamera la caparra se il compratore non adempie, ma deve restituire il doppio in caso di propria inadempienza.

Art. 52

Specie di vendita

1) Categoria di bestiame.

Il bestiame si distingue in bestiame da vita e bestiame da macello. Nella prima categoria sono compresi gli animali da allevamento, quelli per la produzione della carne, del latte e della lana, nonché

gli animali da lavoro; nella seconda rientrano gli animali riformati e quelli che, allevati per la produzione della carne, sono maturi, come i vitelloni.

Art. 53

2) Tipo di vendita degli animali

La vendita degli animali destinati all'ingrasso (vendita per stalla) può avvenire a vista o a peso vivo, oppure, se destinati a macello, «a spacca e pisa» o «a peso morto».

Nella vendita a peso vivo dei bovini destinati al macello, la quantità da pagare corrisponde al 50% del peso dell'animale lasciato per ventiquattro ore a digiuno, più la cosiddetta resa, che varia a seconda della specie e dello stato di nutrizione dell'animale stesso. Se il bovino è denutrito, la quantità da pagare può essere inferiore alla metà del peso vivo.

Nella vendita a «spacca e pisa» si macella l'animale e si pesano soltanto i quattro quarti, esclusi gli organi interni, la testa, i piedi ed il cuoio, che restano a beneficio del macellaio.

Art. 54

Requisiti della merce

Qualità promesse per le vacche

Nella vendita delle vacche da latte possono promettersi speciali qualità, come la gravidanza, la quantità del latte, il ritardo del parto.

Se la vacca promessa come pregna non era tale, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ed il rimborso delle spese di mantenimento.

Se la vacca mantenuta con una regolare alimentazione, concordata o non, produce una quantità di latte inferiore di almeno il 20% a quella promessa, il compratore può chiedere, entro otto giorni dalla consegna, la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo.

Se al momento della conclusione del contratto il venditore assicura la produzione di un certo quantitativo giornaliero di latte ed il compratore chiede che la vacca «venga provata» nella sua stalla o in quella dello stesso alienante per ventiquattro o quarantotto ore, se la prova risulta positiva l'acquirente non può più successivamente avanzare alcuna pretesa; se è negativa può rifiutare l'animale o chiedere la riduzione del prezzo.

Art. 55

Marchiatura

Al momento della conclusione del contratto il compratore usa marchiare l'animale acquistato con marchi a taglio o con le forbici.

Art. 56

Pagamento

Il pagamento a saldo degli animali acquistati in fiera o nelle stalle si esegue al momento della consegna.

Nella vendita «a spacca e pisa» il pagamento si esegue al momento della pesatura.

Art. 57

Obblighi di garanzia del venditore

1) Vendita di animali ammalati

Si presumono preesistenti alla vendita, salvo prova contraria, le malattie infettive e contagiose dell'animale soggetto a denuncia in base alle vigenti norme di polizia veterinaria, qualora la denuncia sia stata fatta dal compratore a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite il mediatore, entro un termine massimo che varia da giorni otto a giorni quaranta dalla consegna secondo le diverse località e malattia. Qualora il compratore abbia denunciato la malattia oltre tale termine, è a suo carico la prova della preesistenza della malattia. Nell'uno e nell'altro caso il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo ed inoltre al riconoscimento del danno, se il venditore era a conoscenza della malattia.

Art. 58

2) Esclusione della garanzia

La garanzia si intende esclusa per vizi, difetti e malattie che il compratore conosceva al momento della conclusione del contratto e

per quelli facilmente riconoscibili a prima vista, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore non abbia dichiarato gli animali esenti da difetti.

La garanzia si intende altresì esclusa per gli acquisti fatti in fiera con la clausola «a sacco d'ossa», «per la cavezza», «come si trova», ecc...

Per le malattie infettive-contagiose, si applicano le vigenti norme di polizia veterinaria.

Art. 59

Difetti ed adulterazioni della merce. Avarie

Vizi degli animali da vita

Gli animali venduti come animali da vita devono essere esenti da vizi, difetti e malattie preesistenti ed occulti che li rendano in tutto, o in notevole parte, inidonei all'uso cui sono destinati.

S'intendono tali:

a) per i bovini: la zoppia cronica intermittente, il crampo, l'infertilità determinata, i vizi d'animo (mordere, eccessiva rustichezza), il perdere latte dai capezzoli, il non montare per i tori adibiti alla riproduzione, l'ematuria cronica (pisciasangue), la tosse per la malattia cronica, la ritenzione della placenta (quando il parto sia avvenuto presso il venditore), le lesioni croniche degli apparati digerente o genitale, il prolasso abituale (non dell'ultimo mese di gravidanza), la fistola del capezzolo, il meteorismo ricorrente;

b) per gli equini: la bolsaggine, il ticchio, la oftalmia periodica o luna, la doglia vecchia, la zoppia occulta, i vizi d'animo (mordere, eccessiva rustichezza, essere restio), l'ernia inguinale, il non montare per gli animali destinati alla riproduzione;

c) per gli ovini e caprini: la vertigine intermittente, il non montare per gli animali destinati alla riproduzione, l'ernia inguinale intermittente;

d) per i suini: la vertigine intermittente, il non montare nel verro destinato alla riproduzione, l'ernia inguinale intermittente, la cisticercosi.

L'enumerazione di cui ai commi precedenti ha valore esemplificativo.

Art. 60

Vizi degli animali da macello

Se all'atto della macellazione di un bovino, acquistato «a spacca e pisa», il veterinario comunale riscontra una malattia che rende la

carne del tutto incommestibile, si procede alla bruciatura della stessa ed il macellaio non è tenuto a corrispondere al venditore, che è presente, il prezzo pattuito.

Se la malattia riscontrata non è tale da escludere la commestibilità ed il veterinario assegna la carne al basso macello, stabilendone il prezzo di vendita, che normalmente corrisponde al 50% di quello corrente per l'animale sano, il macellaio pagherà al venditore il prezzo pattuito nella stessa percentuale.

Art. 61

Azione redibitoria per vizi occulti

Termine per la denuncia dei vizi

Ai fini dell'esercizio dell'azione di risoluzione o di quella estimatoria di cui all'articolo 1492 del Codice Civile, il compratore deve denunciare, entro otto giorni dalla consegna dell'animale, i vizi, i difetti e le malattie a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite il mediatore.

Il termine è di giorni quaranta per l'epilessia, la vertigine intermittente, l'oftalmía, le lesioni dell'apparato digerente, l'infeccondità determinata da malattie croniche, la litiasi uretrale, l'ernia inguinale, e per quegli altri difetti, vizi e malattie che non sia stato possibile scoprire, per mancanza di chiare manifestazioni, entro gli otto giorni dalla consegna.

b) EQUINI

(valgono gli usi dei bovini)

c) SUINI

Art. 62

Specie di vendita

Tipo di vendita degli animali

Nella vendita «a spacca e pisa» si macella l'animale e si pesano soltanto le due metà, esclusi gli organi interni, la testa, i piedi, che restano a beneficio del macellaio.

La quantità da pagare, nella vendita a peso vivo, corrisponde al peso dell'animale vivo lasciato dodici ore a digiuno, diminuito di una percentuale variabile dal 20 al 25% secondo lo stato di nutrizione dell'animale.

(Per il resto valgono gli usi dei bovini confacenti con la natura dei suini).

d) OVINI E CAPRINI

Art. 63

Specie di vendita

Tipo di vendita degli animali

Gli ovini ed i caprini sono venduti generalmente «a tocco», cioè in gruppo o in massa; per i capi venduti isolatamente il prezzo è stabilito previa stima.

(Per il resto valgono gli usi dei bovini confacenti con la natura degli ovini e caprini).

e) ANIMALI DA CORTILE

(nessun uso accertato).

Art. 64

Mediazione

Per la vendita degli animali il mediatore ha normalmente diritto alla provvigione del 2% da ciascuna delle parti sul prezzo pattuito.

Nel caso che oggetto della vendita siano più bovini è uso costante che la provvigione venga concordemente ridotta.

Il mediatore ha l'obbligo di assistere alla consegna dell'animale venduto.

CAPITOLO II

PRODOTTI DELL' AGRICOLTURA

Uso Generale nella vendita

Art. 65

Compravendita a peso

Tolleranza e pagamento del prezzo

Qualora nei contratti di compravendita gli usi consentano tolleranze di peso nel quantitativo della merce consegnata relativamente a quello pattuito, il prezzo da pagare è commisurato alla quantità effettiva ricevuta.

a) FRUMENTO

Art. 66

Specie di vendita

Le contrattazioni di frumento si effettuano generalmente su campioni o su assicurazioni del venditore che la merce abbia determinati requisiti.

L'unità di misura è il chilogrammo, tuttavia nei centri di produzione viene ancora utilizzato il «tumulo» e la «salma»

Art. 67

Requisiti della merce

Anche in mancanza di espressa indicazione, il peso specifico del grano duro s'intende ottantuno; ma se esso è inferiore, si procede ad una riduzione del prezzo.

Art. 68

Imballaggio

Il frumento viene generalmente confezionato in sacchi di iuta del peso di Kg. 50 circa. La tara, quando si determina forfettariamente, va calcolata in gr. 800 per sacco.

Nelle spedizioni via mare, il frumento può essere stivato alla rinfusa. In questo caso la pesatura, per le consegne nel porto di Messina, viene eseguita da persona di fiducia del caricatore e del destinatario.

Art. 69

Consegna

Qualora la merce non sia stivata alla rinfusa, la consegna viene fatta di norma presso il venditore.

Art. 70

Verifica della Merce

La verifica del peso dev'essere compiuta subito all'arrivo, qualunque sia il mezzo di trasporto, in presenza del compratore o di persona da questo incaricata e di un sorvegliante nominato dal venditore.

Le spese di pesatura, per partite contrattate cif Messina, sono a carico del compratore.

Art. 71

Tolleranza

Il calo tollerato per il frumento è fino all'1%. Le percentuali di corpi estranei e di tarlato, quando superano la misura del 3%, danno diritto ad una riduzione del prezzo.

Se nel contratto è inserita la clausola circa, il quantitativo pattuito può subire una variazione fino al 10%.

Art. 72

Pagamento

Al momento della conclusione del contratto il compratore versa al venditore una somma a titolo di caparra.

Per il frumento proveniente da fuori provincia il pagamento viene fatto fino al 90% del totale alla spedizione ed il rimanente all'arrivo.

Art. 73

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

b) GRANTURCO

Art. 74

Requisiti della merce

Il granturco dev'essere sano, secco, asciutto ed esente da impurità e parassiti.

Art. 75

Imballaggio

Il granturco è confezionato in sacchi di iuta o di canapa del peso di Kg. 50 oppure 100. La tara è quella che si detrae dal peso lordo; tuttavia, per quantità rilevanti, può essere convenuta forfettariamente.

Art. 76

Consegna

La consegna viene eseguita presso il venditore.

Il peso dev'essere verificato subito, all'arrivo, qualunque sia il mezzo di trasporto.

Per le partite contratte cif Messina le spese di pesatura sono a carico del compratore.

Art. 77

Tolleranza

Il calo è ammesso fino allo 0,50% per la merce alla rifusa e non può superare lo 0,30% per la merce in sacchi.

È tollerata una percentuale di corpi estranei fino al 2% e di impurità fino al 3%.

Nel caso di contrattazioni tra commercianti non sono ammesse variazioni nel peso pattuito.

Nelle vendite tra produttori e commercianti sono ammesse variazioni fino al 5% e, se vi è la clausola circa, fino al 10%.

Art. 78

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

c) RISO

(Nessun uso accertato)

d) CEREALI MINORI

(Nessun uso accertato)

Art. 79

Esportazione prodotti ortofrutticoli

Per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione si applicano, secondo i casi, i regolamenti CEE, contenenti norme in materia di pezzature, di qualità, di imballaggi e di tolleranze, e le norme emanate dal Ministero per il commercio estero.

e) PATATE

Art. 80

Le contrattazioni hanno per oggetto principalmente il tipo lunga gialla (a forma lunga e di pasta gialla) o il tipo tedesco (sieglinde) coltivate prevalentemente nelle due fasce litoranee della provincia.

Art. 81

Forma del contratto

Nella fascia litoranea da Villafranca Tirrena a Sant'Agata Militello, il commerciante suole fornire al produttore il seme necessario per la produzione delle patate precarie ed il produttore è tenuto a vendergli la patate prodotte.

Il produttore può, a sua scelta, restituire il seme in eguale quantità oppure rimborsare al commerciante la spesa sostenuta per l'acquisto.

Art. 82

Clausole speciali

Fra produttore e commerciante il prezzo viene stabilito o all'inizio della coltivazione o circa quindici giorni prima dell'inizio della raccolta per tutta la produzione o per parte di essa, oppure vengono fissati differenti prezzi per i diversi periodi di consegna ed in funzione del peso minimo unitario dei tuberi ammesso all'esportazione.

Fra commerciante ed esportatore, salvi patti diversi, il prezzo viene stabilito alla giornata, prima della consegna e limitatamente alla merce da consegnare in quel giorno.

Al momento della stipulazione del contratto tra produttore e commerciante, il compratore generalmente versa al venditore un anticipo che viene conteggiato con le ultime consegne.

Art. 83

Imballaggio

Le patate primaticce destinate all'esportazione vengono imballate in sacchetti di iuta del peso lordo di Kg. 25.

Art. 84

Verifica della merce

I tuberi devono essere sani, interi, puliti, esenti da verde, di forma e di aspetto normale rispetto alle caratteristiche varietali.

Art. 85

Raccolta e tolleranza

La raccolta viene fatta a cura e spese del produttore, il quale provvede alla consegna in campagna. Questa viene fatta al compratore in contenitori di plastica forniti dallo stesso ed aventi, di norma, il peso lordo di Kg. 29 o 30, con un abbuono del 3% a favore del compratore per terriccio, corpi estranei, asciugamento e tuberi tagliati, piccoli e verdi.

Art. 86

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

f) ORTAGGI

1) Fagiolini

Art. 87

I fagiolini che formano oggetto di contrattazione sono del tipo «mangiatutto» destinati al consumo allo stato fresco.

Art. 88

Conclusione del contratto

I contratti vengono conclusi normalmente nei mesi di Febbraio e Marzo.

Il compratore, salvo che fornisca il seme al produttore, versa, al momento della conclusione, un anticipo che viene conteggiato con le ultime consegne.

Art. 89

Forma del contratto

Se il compratore fornisce al produttore il seme, la relativa spesa viene conteggiata tra le parti a fine raccolta.

Se il mercato, a fine raccolta, è risultato sensibilmente favorevole al compratore, questi suole abbuonare al produttore la spesa del seme.

Art. 90

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

Art. 91

2) *Insalate (Lattughe, cicoria e scarole)*

Le lattughe che formano oggetto di contrattazione sono le cappucce in genere, dal cespo globoso e le foglie fini (ad eccezione della varietà iceberg, chiamata anche rizza), e la lattuga romana.

Art. 92

Conclusione del contratto

Il contratto si stipula normalmente nei mesi di Agosto e Settembre per la produzione che inizia a Dicembre e si protrae fino a tutto il mese di Marzo dell'anno successivo.

Al momento della conclusione, il compratore versa al venditore un anticipo sul prezzo, che si determina in base al numero delle piante contrattate e viene conteggiato con le ultime consegne.

Art. 93

Forma del contratto

Il compratore fornisce gratuitamente il seme al produttore al momento della stipula del contratto.

Art. 94

Consegna

La consegna si esegue nel fondo o nel magazzino del venditore.

Art. 95

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

Art. 96

3) Pomidori

Forma oggetto di contrattazione il pomodoro coltivato in prevalenza sulla fascia litoranea da Villafranca Tirrena a Patti.

In relazione all'epoca di raccolta, il pomodoro si distingue in precoce o estivo ed in tardivo o autunno vermino.

Art. 97

Conclusione del contratto

Al momento della conclusione del contratto, per il pomodoro precoce, viene stabilito un prezzo per i frutti che maturano

entro Giugno; mentre per quelli che maturano in Luglio si stabilisce un prezzo inferiore.

Per il pomodoro tardivo (20 ottobre-fine produzione) viene stabilito un prezzo unico per l'intera produzione.

Art. 98

Specie di vendita

Nei contratti tra produttore e commerciante si fa riferimento al prodotto delle piante che vengono indicate a numero.

Nelle vendite franco vagone partenza, con la clausola «pomodoro impaccato» o «posto in imballaggi», la vendita s'intende tara per merce.

Nelle vendite «scendi pianta» sono esclusi lo spaccato colante ed il marcio.

Art. 99

Spese di trasporto

Le spese di trasporto della merce al magazzino del compratore sono a carico di quest'ultimo.

Art. 100

Consegna

Il produttore ha l'obbligo di consegnare la merce al posto piú vicino accessibile ai mezzi di trasporto (carri ed autocarri).

Art. 101

Verifica della merce

Sono esclusi dalla consegna i pomodori non rispondenti all'incipiente maturazione richiesta dalle norme di qualità e quelli eccessivamente maturi, spaccati, non sani, eccessivamente piccoli o deformi.

Art. 102

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

g) UVA E MOSTO

1) Uva

Art. 103

Le contrattazioni hanno per oggetto le uve da tavola destinate alla vendita, sia all'interno che all'estero, la cui maturazione avviene nel periodo Luglio-primi di Novembre.

Art. 104

Conclusioni del contratto

Al momento della conclusione del contratto il compratore versa al venditore un anticipo che viene conteggiato con l'ultima consegna ed il cui importo non supera il terzo del presunto valore dell'intera partita.

Art. 105

Specie di vendita

La vendita riguarda normalmente l'intera produzione, tranne che si tratti di uva da mosto destinata al consumo allo stato fresco, per la quale la vendita può essere limitata al frutto che matura fino ad una data epoca.

Per l'uva da tavola venduta a peso i danni causati dalle intemperie o dalle malattie in epoca posteriore alla conclusione del contratto restano a carico del venditore.

Art. 106

Verifica della merce

La consegna e la selezione dell'uva avvengono nel magazzino o nel fondo del venditore.

In relazione alla percentuale di scarto ammessa, le parti concordano un abbuono sul peso.

Art. 107

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

2) Mosto

Art. 108

Al momento della conclusione del contratto il compratore versa al venditore un anticipo non superiore al 30% del prezzo, che viene conteggiato con l'ultima consegna.

Art. 109

Specie di vendita

Il mosto si vende ad ettolitro ed in base percentuale di glucosio determinata al momento della vendemmia oppure a fermentazione già iniziata. In quest'ultimo caso si tiene conto del glucosio già trasformato e di quello in via di trasformazione.

In alcuni comuni la misurazione viene fatta mediante recipiente di latta a forma di brocca con un foro sul collo, della capacità di litri 10, in altri comuni con la quartara, della capacità di litri 12 e mezzo.

Il compratore ha diritto di controllare l'esattezza del recipiente con un decalitro bollato.

Art. 110

Tolleranza

Nella trasformazione da mosto a vino si verifica normalmente una perdita dall'8 al 10% costituita dalla feccia e dal calo di prosciugamento fino alla vendita del vino. Nell'anno successivo a quello della produzione la percentuale di perdita è superiore, specie se il vino è stato conservato in piccoli fusti.

Art. 111

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

h) OLIVA

(Nessun uso accertato)

i) AGRUMI

Art. 112

1) *Limoni*

I limoni contrattati sono: primofiore ed invernali, con maturazione dalla seconda metà di settembre fino al 31 marzo; gl'Interdonato, detti anche speciali o frutti fini, con maturazione da settembre; i bianchetti, con maturazione da aprile a maggio; i verdelli, con maturazione dal 1° maggio alla fine di settembre.

Art. 113

Specie di vendita

Alla produzione la vendita dei limoni può essere fatta: «a strasatto» o «forfait», a conta o a migliaio, a peso, a scendi albero.

Nella vendita «a strasatto» si stabilisce il prezzo complessivo della intera partita in via forfettaria, qualunque sia a risultare la quantità effettiva del prodotto. Il compratore sopporta i danni derivanti da causa di forza maggiore e sostiene le spese per la raccolta.

Negli altri tipi di vendita la raccolta viene fatta a cura e spesa del produttore.

Nella vendita a conta, contati i frutti, si determina il numero delle migliaia consegnate, intendendosi per migliaio 1.040 frutti.

Nella vendita a peso, se fatta escluso lo scarto, si pesano solo i limoni cosiddetti buoni o per cassa, mentre lo scarto si vende a parte. Se fatta a ringo, lo scarto non si elimina, ma il fradicio, l'«allupato» e la «meraviglia» vengono sempre esclusi.

I limoni di scarto, solitamente destinati all'industria, sono venduti a peso, escludendosi il «marcio», l'«allupato» e la «meraviglia».

In mancanza di contrario accordo tra le parti, la vendita di limoni invernali comprende tutti i frutti giunti a maturazione entro il 31 marzo, salvo che sia stata concordata una proroga fino al termine massimo di quindici giorni.

Art. 114

Requisiti della merce

I limoni destinati all'esportazione debbono essere esenti da danni provocati da malattie, dal vento o dalla grandine e da deformità.

Art. 115

Consegna

Le raccolte dei limoni s'intervallano di 30 - 40 giorni e la consegna di ogni raccolta deve essere fatta entro il termine stabilito, tranne causa di forza maggiore, nel qual caso il termine di consegna viene differito di venti giorni per quanti si è protratto l'impedimento.

Art. 116

Tolleranza

Nei trasporti via terra di durata dai cinque ai sette giorni, con destinazione all'interno e all'estero, sono ammessi un calo naturale fino al 3% ed una percentuale di marcio fino al 3%.

Nei trasporti via mare di durata dagli otto ai quindici giorni, il calo ammesso è fino al 5% ed il marcio fino al 3%.

Art. 117

Pagamento

Al momento della conclusione del contratto il compratore paga al venditore un anticipo nella misura di un terzo del prezzo totale della partita.

Nella vendita «a forfait» il compratore, oltre al terzo di cui al comma precedente, paga un altro terzo all'inizio della prima raccolta ed il saldo prima della seconda.

Art. 118

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1%, commisurato all'intero ammontare della partita, da ciascuna delle parti. Egli deve adoperarsi affinché i contraenti osservino i patti e non diano luogo a contestazioni.

2) *Arance e mandarini*

Art. 119

Specie di vendita

Alla produzione la vendita delle arance e dei mandarini può essere fatta «a forfait», a peso, a scendi albero.

Nella vendita «a forfait», metà del prezzo viene versato al momento della conclusione del contratto ed il saldo prima dell'inizio della raccolta.

Nella vendita a peso un anticipo, corrispondente ad un terzo del presunto valore della merce, viene versato al momento della conclusione del contratto e l'importo di ogni consegna al momento in cui viene effettuata, l'anticipo viene conteggiato con l'ultima consegna.

Nella vendita a scendi albero sono esclusi il marcio e l'«allupato».

Art. 120

Consegna

La raccolta delle arance si effettua, a discrezione del compratore, in una o due volte, quella dei mandarini in due volte, eccezionalmente in tre.

Se la vendita è fatta a «forfait» la raccolta viene fatta a cura e spese del compratore, che deve provvedervi entro un termine prestabilito.

Nella vendita «a peso» ed in quella «a scendi albero» la raccolta è fatta a cura e spese del venditore.

Art. 121

Tolleranza

Per i trasporti via terra e per quelli via mare si applicano, a parità di durata del trasporto, le stesse percentuali di calo e di marcio valevoli per i limoni.

Art. 122

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

l) FRUTTA FRESCA
(Nessun uso accertato)

m) FRUTTA SECCA (NOCCIOLE)

Art. 123

Forma del contratto

Il contratto di compravendita di nocciole viene stipulato, di solito, per iscritto, abitualmente nei seguenti termini:

«Il Sig. residente in
vende e si obbliga a consegnare al Sig.
residente in, che accetta in compra,
la quantità di quintali di nocciole di Sicilia, «originarie»,
del prossimo nuovo prodotto dell'anno 19..... della costa di Tramon-
tana o di Castiglione, a tutte le condizioni d'uso del mercato di
Messina, di buona qualità, asciutte, mercantili e ricevibili, da non
eccedere il 15% tra marcio, nero, pesciato, «cimiciato» e vuoto,
il quale ultimo non può oltrepassare il 4%. Da farne consegna
in dal al
dell'anno 19..... a scelta del venditore.

Il prezzo resta di comune accordo convenuto in lit.
per ogni 100 Kg., da versare in quanto a lit. per ogni
quintale prontamente, quale anticipo, ed il saldo alla consegna
della merce».

Art. 124

Clauseole speciali

Se nel contratto è inserita la clausola per rivendere o caricare, il contratto può essere ceduto mediante girata ad un terzo, il quale deve darne comunicazione al venditore con raccomandata spedita prima dell'epoca stabilita per la consegna.

Art. 125

Specie di vendita

La compravendita delle nocciole può essere fatta a prezzo stabilito tra le parti, a prezzo a chiamare o col minimo garantito e a prezzo a chiamare.

Se la vendita è fatta a prezzo stabilito tra le parti e per merce pronta, il compratore versa un anticipo, da pattuire, al venditore, che deve effettuare la consegna entro dieci giorni circa dalla conclusione del contratto.

Nella vendita di merce ancora da produrre, il compratore versa al venditore un anticipo al momento della conclusione del contratto e corrisponde il saldo alla consegna che viene effettuata tra il primo ed il venti di ottobre, a scelta del venditore.

Se la vendita è fatta con prezzo a chiamare, sia per merce pronta che per merce da produrre, il venditore, ricevuto l'anticipo ed effettuata la consegna ai sensi del comma precedente, entro il termine stabilito chiama il prezzo che il compratore è tenuto a corrispondergli, dedotto l'anticipo.

Il prezzo è quello praticato franco piazza Messina nel giorno prescelto, tranne che le parti non abbiano stabilito di chiamare il prezzo praticato in altra piazza. In caso di contestazione sul prezzo si ricorre a quello rilevato dalla Camera di Commercio per il giorno ed il luogo stabiliti.

Se la vendita è fatta col minimo garantito ed a prezzo a chiamare, il venditore riceve subito il minimo garantito, col diritto di chiamare il prezzo entro il termine stabilito e con le modalità di cui al secondo comma. Qualora nel giorno prescelto il prezzo della merce sia superiore al minimo garantito il venditore ha diritto alla differenza; in caso contrario il minimo garantito costituisce il prezzo definitivo.

Art. 126

Modo di misurazione

Le nocciole sono trattate alla rinfusa, cioè senza sacco, e la vendita è fatta a peso. Nel luogo di produzione si usa come unità di misura la balla, che equivale ad un quintale.

Art. 127

Requisiti della merce

Qualunque sia la resa dei frutti sgusciati, le nocciole commestibili debbono essere di buona qualità, asciutte e colorite.

La merce si distingue in: massa, che è quella originaria, come viene prodotta e consegnata dal produttore; crivellata, che è quella selezionata in appositi crivelli di calibratura indicata con 38, 39 e 39 bis e sotto crivello.

Nelle contrattazioni tra commercianti si usa il termine crivellata per indicare la nocciola sopra il crivello 39 bis.

Art. 128

Tolleranza

È ammessa una tolleranza fino al 15% di marcio, nero, perciato (bucato), di «cimiciato» e di vuoto; quest'ultimo non può mai superare da solo il 4%.

Art. 129

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

Egli ha l'obbligo di assistere alla consegna della merce ed alla liquidazione del prezzo, nonché di prestare assistenza ed interporre i suoi buoni uffici in caso di contestazione sulla qualità della merce.

Se nella conclusione dell'affare il mediatore tace il nome dell'altro contraente è responsabile verso la parte o le parti con le quali ha contratto.

n) ERBE, SEMENTI E FORAGGIO

(Nessun uso accertato)

o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

(Nessun uso accertato)

p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Art. 130

Le contrattazioni hanno per oggetto le piante da vivaio coltivate nelle zone specializzate della provincia.

Art. 131

Forma del contratto

Il contratto di compravendita si stipula di solito verbalmente.

Art. 132

Specie di vendita

La vendita viene fatta su pianta campione, con riferimento alla varietà, agli anni d'innesto, alla grossezza del fusto, all'altezza ed allo sviluppo della pianta.

Art. 133

Imballaggio

Le piante vengono fornite normalmente con le radici ricoperte dalla zolla di terra nella quale si trovano prima dell'estirpazione. Il compratore ha diritto di ricevere gratuitamente cinque piante per ogni cento comprate (cannaggio).

Art. 134

Pagamento

Al momento della conclusione del contratto il compratore paga al venditore un anticipo corrispondente ad un terzo del prezzo della intera partita. Il saldo viene corrisposto alla consegna della merce o all'ultima consegna, se questa è fatta in diverse riprese.

Se la vendita delle piante è «a muzzu» (a corpo) il compratore può al momento della conclusione del contratto, versare l'anticipo di un terzo o eseguire il pagamento dell'intero prezzo: nel primo caso deve corrispondere il saldo prima dell'inizio della estirpazione.

Art. 135

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI (Nessun uso accertato)

r) DROGHE E SPEZIE (CAFFÈ)

Art. 136

Specie di vendita

La vendita del caffè viene fatta su descrizione, su campione tipo, su campione della partita o stok lot e salvo vista campione.

Nella vendita su descrizione la qualità della merce deve corrispondere esattamente a quella descritta in contratto.

Nella vendita su campione tipo la qualità della merce deve corrispondere nel suo insieme al campione.

Nella vendita salvo vista campione il contratto si perfeziona dopo che il compratore, esaminato il campione, abbia confermato l'ordine.

Nei trasporti via mare con la clausola cif il venditore provvede all'assicurazione della merce da terra alle condizioni previste dalla polizza italiana o inglese, con una maggiorazione del 10% sul valore.

Se la merce è venduta fob, all'assicurazione provvede il compratore.

In entrambi i casi il compratore ha diritto al risarcimento del danno, ma ha l'onere di espletare le pratiche necessarie.

Art. 137

Imballaggio

La tara d'uso è quella ammessa all'origine; ma se essa non è determinabile, si considera la tara reale media, pesando da 5 a 10 involucri per ogni 100, ad imballaggio omogeneo, e calcolando il loro peso medio.

Art. 138

Consegna

La compravendita del caffè può avere per oggetto merce pronta, merce allo sbarco, merce viaggiante e merce da caricarsi.

Nella vendita di merce pronta la merce, se è acquistata sui mercati nazionali, sdoganata o non, deve trovarsi disponibile in magazzino; se è acquistata per l'imbarco all'origine, l'imbarco va fatto nel termine massimo di trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Nella vendita di merce allo sbarco, d'origine o proveniente da mercati nazionali, sdoganata o non, dev'essere indicato il nome della nave dalla quale la merce è pronta per essere sbarcata.

Nella vendita di merce viaggiante, d'origine o proveniente da mercati nazionali, sdoganata o non, dev'essere indicato il nome della nave che sta eseguendo il trasporto.

Nella vendita di merce da caricarsi il venditore deve comunicare tempestivamente al compratore l'epoca d'imbarco o quella di caricazione. Se l'imbarco è all'origine le comunicazioni sono fatte così come ricevute, senza garanzia del venditore circa la loro esattezza.

Art. 139

Verifica della merce

Se la vendita contiene la clausola «merce vista e gradita» il compratore non può proporre reclamo qualora abbia esaminato ed accettato la merce o abbia espressamente rinunciato ad esaminarla.

Art. 140

Tolleranza

Il calo ammesso nei trasporti, sia per mare che per terra, è fino all'1%, tanto per la merce allo stato estero che per quella nazionalizzata.

Se nel contratto è inserita la clausola circa, la tolleranza di peso ammessa è fino al 5%, altrimenti è fino al 3%.

Quando la merce di origine viene venduta col peso d'imbarco, i rischi del calo ammesso sono a carico del compratore. Se la vendita è fatta col peso sbarcato il venditore corrisponde al compratore la differenza di prezzo e sopporta le spese di pesatura nel caso di peso inferiore a quello pattuito; mentre nel caso di peso superiore il compratore deve corrispondere il maggior prezzo. Se la merce è nazionalizzata, il peso è quello constatato alla partenza, all'atto della consegna al compratore o al venditore.

Art. 141

Pagamento

Per la merce d'origine il prezzo viene espresso in valuta estera ed è riferito a Kg. 50 o ad una Hwt (equivalente a Kg. 50,8) oppure in lire italiane e riferito ad 1 Kg. netto. Per la merce nazionalizzata il prezzo è espresso in lire italiane ed è riferito ad un Kg. netto.

Il pagamento per la merce d'origine può essere fatto con apertura di credito fino a trenta o quarantacinque giorni dall'imbarco per la provenienza Africa e quarantacinque per la provenienza Americhe ed a sessanta giorni per la provenienza estremo Oriente, oppure

contro documenti d'imbarco all'arrivo della merce, con una tolleranza da tre a cinque giorni dalla data d'imbarco.

Per la merce nazionalizzata il pagamento può essere fatto alla consegna con assegno ovvero contro tratta a trenta, quarantacinque, sessanta giorni dalla data della fattura o della spedizione. I bolli per le fatture o per tratte o cambiali sono a carico del compratore, qualunque sia il tipo di contratto.

Art. 142

Mediazione

Per gli affari di piazza concernenti merce nazionalizzata il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% sul prezzo netto dal solo venditore. Ove trattasi di merce non sdoganata, anche se venduta per imbarco all'origine, il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% dal solo venditore.

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) LEGNA DA ARDERE

(Nessun uso accertato)

b) CARBONE VEGETALE

(Nessun uso accertato)

c) LEGNAME ROZZO

(Nessun uso accertato)

d) SUGHERO

Art. 143

Specie di vendita

Alla produzione la vendita del sughero può essere fatta «a strasatto» oppure a peso.

Nella vendita a «strasatto» il compratore paga al venditore, al momento della conclusione del contratto, un anticipo pari ad un terzo del prezzo della quantità stimata ed il saldo in due rate successive determinate durante la raccolta.

Nella vendita a peso, se il sughero è stato distaccato da non più di otto giorni, il compratore ha diritto ad una detrazione sul peso di circa il 15% per il prosciugamento delle sostanze linfatiche.

Il prodotto destinato all'industria è venduto solitamente a peso.

Art. 144

Requisiti della merce

Il sughero si distingue in mercanzia e scarto.

La mercanzia comprende il sughero di prima qualità, detto rustico, che si ricava dalla prima decortazione, e quello di seconda qualità, detto murifello, che si ricava ogni nove anni dalla prima decortazione.

Lo scarto è formato da piccoli pezzi di sughero frammisti a legno. Rispetto al prezzo del sughero di prima qualità quello di seconda qualità è di solito inferiore, mentre quello di scarto è inferiore di circa la metà.

Art. 145

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

CAPITOLO IV

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a) PESCE FRESCO E CONGELATO

Art. 146

Specie di vendita

Nel comune di Messina la vendita del pesce è disciplinata dal regolamento comunale per il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici.

Fuori del comune di Messina la vendita delle piccole partite avviene per lo più in forma libera od a contrattazione diretta con i rigattieri, la quale ultima può assumere la forma dell'ingaggio, in cui il compratore, detto anche rigattiere, acquista l'intera produzione dell'anno corrispondendo una quota fissa al proprietario dell'imbarcazione ed un'altra a ogni componente la ciurma.

Il pescato viene consegnato al compratore al prezzo di piazza del giorno di consegna diminuito, salvo diverso accordo, del 25%.

Gli altri tipi di vendita sono: al rialzo, a richiesta del pescatore, sulla spiaggia o nel centro ittico; direttamente dal pescatore al commerciante o al mercato al minuto; con spedizione, mediante barca, ferrovia o altro mezzo, a un commissario che provvede alla vendita all'asta nel mercato ittico, e rimette al pescatore il ricavo della vendita al netto di spese e provvigione.

La vendita di pesci può essere effettuata a peso, a capo o a stima.

Fino al peso di Kg. 5, qualunque pesce, ad eccezione della alalunga, s'intende venduto intero («come viene dal mare»).

Per le grosse partite, la vendita può essere fatta o sulla spiaggia, o nei Centri ittici di raccolta o nei mercati ittici comunali, con contrattazione fatta all'asta, salvo i casi di obbligazione con uno o più rigattieri.

A seconda della qualità e della entità delle partite, il prodotto viene venduto a peso netto oppure in cassette di legno di 10 chilogrammi lordi.

In quest'ultimo caso, soprattutto per le partite di pesce azzurro, i rigattieri solitamente pretendono una detrazione percentuale per tara e «asciugamento».

Dal peso dei tonni e dei pescispada che non possono essere venduti interi o sventrati, viene detratta una quota per «sfrido».

Nella vendita dei pescispada o dei tonni catturati con i palangresi è assai frequente la forma della obbligazione con il rigattiere, il quale, oltre a concedere talvolta qualche finanziamento sulle attrezzature, fornisce non gratuitamente, l'esca necessaria, anche nei prodotti in cui ne è difficile il reperimento sulla piazza.

b) CACCIAGIONE

(Nessun uso accertato)

c) PELLI DA PELLICCERIA

(Nessun uso accertato)

CAPITOLO V

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

a) MINERALI METALLIFERI

(Nessun uso accertato)

b) MINERALI NON METALLIFERI

Carbon fossile

Art. 147

Requisiti della merce

Il certificato di miniera è prova sufficiente della qualità del carbone, quando la consegna viene eseguita durante la discarica.

Per carbone fossile *tout venant*, si intende il carbone come è estratto dalla miniera, senza alcuna crivellatura.

Per carbone *large* si intende quello crivellato alla miniera a mezzo di griglia con fori del diametro di cm. 5.

Le condizioni di pezzatura devono riferirsi a ogni singolo vagone o barca.

Art. 148

Consegna

Il ricevitore di un carico di carbone deve presentarsi subito all'arrivo del piroscafo; altrimenti la discarica è fatta a suo rischio e spese.

Se il carico è composto di piú qualità di carbone, il ricevitore può rinunciare alla pesatura, accettando il quantitativo di polizza con una diminuzione del 2%.

In caso di carico ripartito tra piú destinatari, le contestazioni relative a una consegna si estendono a tutte le altre.

Quando il venditore ha inviato la fattura al compratore, di regola non si accettano variazioni nel quantitativo.

I delivery orders (ordini di consegna), hanno valore di polizza di carico quando sono vistati dal raccomandatario. Il loro possessore ha diritto di prendere conoscenza dei documenti di carico dal venditore o da chi per esso.

Art. 149

Tolleranze

La tolleranza massima per calo naturale del carbone è del 2% sul peso di polizza o sul peso netto risultante dai documenti ferroviari, se il trasporto è effettuato via terra.

Per il carbone fossile *large*, è ammessa la tolleranza massima del 20% di polvere, la cui presenza viene accertata a mezzo di griglia con fori del diametro di cm. 5.

La tolleranza di peso, per partite contrattate *cif* e con la clausola *circa*, è fino al 10% in piú o in meno.

Art. 150

Spedizione, trasporto ed assicurazioni della merce

L'assicurazione deve farsi per una somma superiore del 10% al prezzo di fattura.

Gli aumenti o le diminuzioni dei dazi e dei diritti doganali sono rispettivamente a carico o a beneficio del compratore.

CAPITOLO VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) RISO BRILLATO

(Nessun uso accertato)

b) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 151

Imballaggio

Gli sfarinati vengono confezionati in sacchi di iuta di Kg. 100, o piú raramente, in sacchi di cotone del peso di Kg. 50, tara per merce in entrambi i casi.

Art. 152

Tolleranze

Non sono ammesse tolleranze di peso tra la quantità pattuita e quella consegnata.

Il calo ammesso per il trasporto è fino allo 0,50%.

Art. 153

Pagamento

Il pagamento della merce viene fatto a mezzo tratta, eccezionalmente per contanti.

Non si usa dare anticipo.

Art. 154

Mediazione

Gli agenti e i mediatori hanno diritto solo da parte del venditore alla provvigione dell'1%.

c) PASTE

(Nessun uso accertato)

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

(Nessun uso accertato)

e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

(Nessun uso accertato)

**f) CARNI FRESCHE, CONGELATE,
PREPARATE E FRATTAGLIE**

(Nessun uso accertato)

g) PESCI PREPARATI

1) STOCCAFISSO (MERLUZZO ESSICCATO)

Art. 155

Stoccafisso norvegese

Lo stoccafisso norvegese si distingue in *Lofoten* e in *Finmarken*.

Il *Lofoten* di prima e seconda qualità viene denominato e distinto in *Olandese*, *Bremese*, *Westre corrente* e *Westre Ancona*. Quello di seconda qualità, in *italiano grande, medio e piccolo*.

Il *Finmarken* di prima e seconda qualità, è venduto in pezzature di grammi 400-600, 6-8, 7-10 e 10-12.

Art. 156

Stoccafisso islandese

Lo stoccafisso islandese si distingue in *italiano (grande, medio e piccolo)* e *Gold Africa (grande, medio e piccolo)*.

Art. 157

Requisiti della merce

Lo stoccafisso deve essere bianco, carnoso e non impolverato. Se è rosso, gelato, spugnoso, fradicio o tarlato, viene declassato secondo la entità dei difetti.

Art. 158

Imballaggio

Lo stoccafisso proveniente dalla Norvegia è confezionato in balle da Kg. 50; quello proveniente dall'Islanda in balle da Kg. 45 o 50 secondo la selezione.

La tela di iuta che riveste in tutto o in parte le balle, è venduta tara per merce.

Art. 159

Tolleranza di calo

Il calo ammesso nel trasporto dall'origine è fino al 2%.

2) BACCALÀ (MERLUZZO SECCO O SALATO)

Art. 160

Provenienza

Il baccalà può provenire dalla Norvegia: baccalà *norvegiano* (secco, salinato, morbido o simile come il Brosmer e l'Haddock); dalla Danimarca: baccalà *faroes* (secco, salinato e similari come il Brosmer e l'Haddock); dalla Francia: baccalà secco; dal Canada: baccalà S. Giovanni (secco, distinto in primo Gaspe e secondo Madera); dal Labrador: semisecco 7/8; dall'Inghilterra: baccalà secco e similare.

Art. 161

Requisiti della merce

Secondo la percentuale di umidità, il baccalà può essere secco, 7/8, 3/4, e semisecco.

Il baccalà salinato è il pesce salato con umidità variabile dal 40% al 60%.

Il baccalà, sia secco che salinato, deve essere bianco e carnoso.

Viene declassato il baccalà secco se è scuro, arrossato o impolverato, quello salinato se scuro, arrossato o scotto dal sole.

Art. 162

Imballaggio

Il baccalà confezionato in casse o botti viene fatturato al netto; quello avvolto in tela, tara per merce.

Art. 163

Tolleranza di calo

Il calo ammesso nei trasporti dall'origine è fino al 2% per la merce in balle, e in misura inferiore per quella in casse o in botti.

3) ARINGHE, SARDE, ACCIUGHE

Art. 164

Imballaggio

I pesci salati vengono venduti tara per merce se confezionati in latte, al peso lordo se confezionati in barili. In quest'ultimo caso, il peso lordo si accerta togliendo il coperchio e il primo strato di sale (*faccia lavata a specchio*).

Art. 165

Tolleranza

Per le acciughe è ammesso uno sfrido, tra fresco e salato, del 25%.

Per le sarde non è ammesso alcuno sfrido.

h) PRODOTTI SURGELATI

(Nessun uso accertato)

i) CONSERVE ALIMENTARI

1) SALMOIATI DI AGRUMI

Art. 166

Requisiti della merce

La scorza destinata alla salamoitura deve provenire da frutti sani e al giusto grado di maturazione; l'albedo deve essere consistente e privo di filamenti o residui di polpa. È ammessa una tolleranza fino al 5% di scorze di colore difforme, macchiate o verdi e queste ultime, in ogni caso, non devono eccedere il 2%.

Art. 167

Imballaggio

Le scorze destinate alla vendita vengono confezionate e spedite in fusti o sacchi di plastica igienicamente idonei, di capacità conforme agli accordi di compravendita. L'imballo, secondo gli usi, viene fornito gratuitamente. Per determinare il peso netto si procede al controllo sul 10-20% dei contenitori (sacchi o fusti) che non presentino danni di rotture o colaggi, avendo cura di porre il prodotto a scolare su reti o altro per circa dieci minuti. È ammessa una tolleranza del 2% in meno sul peso dichiarato.

Art. 168

Tolleranze

Le scorze possono essere commercializzate già tagliate in cubetti (le misure piú ricorrenti sono il 6×6 mm. ed il 9×8 mm.). I cubetti devono avere un taglio netto. È ammessa una tolleranza massima di cubetti doppianti fino al 5%, mentre l'eventuale sottocrivellatura non deve superare il 2% in peso.

Art. 169

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione del 2% dell'ammontare della fornitura, da ciascuna delle parti.

2) SUCCHI DI AGRUMI

Art. 170

Specie di vendita

La vendita di succhi di agrumi avviene *su campione*. Il compratore deve denunciare al venditore la non conformità della merce al campione entro otto giorni dalla consegna.

Art. 171

Unità di base di contrattazione

L'unità di peso è il chilogrammo, per merce nuda.

Art. 172

Requisiti della merce

Il succo naturale di limone si contratta differentemente secondo il processo di estrazione impiegato. Il «passatrice» (prodotto dal «cavato») si contratta sulla base del 5% di contenuto di acido citrico, il «birillato» sulla base del 6%. In entrambi i casi il maggiore o minore contenuto di acido citrico importa adeguamento del prezzo.

Il succo naturale di arancia si contratta come quello dei limoni, per quanto concerne il processo di estrazione impiegato. Per esso si richiedono determinate caratteristiche organolettiche che garantiscono la commerciabilità del prodotto, e la cui presenza viene controllata a mezzo di analisi, generalmente effettuate presso il laboratorio chimico della Camera di Commercio.

Per il succo concentrato, sia di limone che di arancia, si fa riferimento, al fine di stabilire il tenore della concentrazione, ai gradi Brix.

Art. 173

Imballaggio

Per gli affari fuori piazza, l'imballaggio viene fornito gratuitamente per il trasporto dal venditore.

Art. 174

Consegna

La consegna si fa anche a mezzo autocisterna.

Art. 175

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione del 2% da ciascuna delle parti.

1) LATTE E DERIVATI

FORMAGGI

Art. 176

Denominazione dei formaggi

I formaggi sono normalmente prodotti con latte di vacca; quelli prodotti con il solo latte di pecora sono chiamati pecorini; quelli prodotti con il latte di pecora, vacca e capra (o con due delle tre specie) misti.

Sono chiamati pecorini anche i formaggi ottenuti da latte di pecora al 25-30% di latte di vacca.

I formaggi tipici della provincia, prodotti con latte di vacca, di pecora e con una percentuale di latte di capra, sono il majorchino, il canestrato siciliano, il calcagno e il pepato (fresco o stagionato).

Le provole sono prodotte soltanto col latte di vacca.

Art. 177

Epoca di produzione

Si producono pure tuma, primo sale e fior di latte.

La produzione dei formaggi tipici della Provincia si inizia nel mese di novembre e si conclude nei mesi di aprile, maggio o giugno.

Art. 178

Epoca di produzione delle provole

Le provole si producono prevalentemente da febbraio a giugno.

Si producono anche nei periodi di svernamento degli animali, con latte fornito dai possessori di uno o più capi in luoghi di raccolta.

Art. 179

Tipi di vendita

La vendita non è subordinata all'esame di campione, ma si usa effettuare un saggio sul formaggio, facendovi, con un coltello speciale detto *sgurbia*, un foro cilindrico che, dopo l'assaggio, si ottura col cilindro estratto.

Art. 180

Stagionatura e caratteristiche esteriori

I formaggi si considerano stagionati dopo quattro mesi dalla produzione.

Il formaggio non deve essere gonfio, spaccato, di colore nero o affetto da cattivo odore: quello gonfio o spaccato subisce una declassificazione, quello nero o affetto da cattivo odore non è commerciabile.

Art. 181

Imballaggio

I formaggi si consegnano generalmente non imballati.

Art. 182

Epoca di consegna

La consegna del formaggio si esegue a produzione ultimata; la stagionatura avviene di norma nei magazzini del produttore.

Se il formaggio viene venduto allo stato fresco, cioè di mese in mese, a commercianti che provvedono essi stessi alla stagionatura, la consegna viene eseguita entro il cinque di ogni mese, e comprende il formaggio prodotto nel mese precedente.

Art. 183

Tolleranza di peso

Se il contratto contiene la clausola *circa*, è ammessa nella consegna una tolleranza di peso fino al 20% in più o in meno sulla quantità pattuita.

Art. 184

Pagamento

Il compratore paga al venditore un anticipo del 10% circa al momento della conclusione del contratto, l'importo di ogni consegna all'atto in cui questa viene eseguita, e il saldo con l'ultima consegna.

Art. 185

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

Egli deve essere presente alla pesatura di ogni partita e alla liquidazione del prezzo.

m) OLIO D'OLIVA

Art. 186

Corrispettivo per i proprietari dei frantoi

Per la molitura delle olive, i proprietari dei frantoi ricevono un compenso in danaro e trattengono la sansa.

Nei comuni della zona orientale della Provincia, i proprietari ricevono un corrispettivo in danaro, ovvero parte in danaro e parte in sansa od olio.

Art. 187

Anticipo

Al momento della conclusione del contratto, il compratore versa al venditore un anticipo, nella misura massima di un terzo del prezzo totale, che viene conteggiato alla consegna della merce.

Art. 188

Vendita a peso

L'olio viene venduto a peso, normalmente a chilogrammi.

Art. 189

Classificazione

La classificazione ufficiale degli oli di oliva è stabilita dalla legge.

Art. 190

Consegna

L'olio viene consegnato nel magazzino del produttore o nel frantoio, purché questo sia accessibile mediante idonea via rotabile. In caso contrario, il venditore sopporta le spese per il trasporto fino al luogo di carico.

Art. 191

Reversibilità

L'olio è contrattato con riferimento a un determinato grado di acidità. Le differenze in più o in meno si conguagliano sul prezzo in ragione dell'1% per ogni grado di acidità.

Se il commerciante che acquista olio dal produttore ne accerta personalmente l'acidità e le qualità organolettiche, non ha diritto a reclamare.

Art. 192

Tolleranze

Nell'olio lampante l'umidità o le impurità sono tollerate fino allo 0,50%. Se la percentuale è superiore, il compratore non può rifiutare la merce, ma ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo.

Se nel contratto è inserita la clausola *circa*, è ammessa una tolleranza di peso fino al 5% in più o in meno.

Art. 193

Liberalità d'uso agli operai

Il produttore o frantoiano suole dare agli operai addetti al carico dell'olio una bottiglia d'olio.

Art. 194

Mediazione

Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da ciascuna delle parti.

Egli deve essere presente alla consegna della merce e, qualora una delle parti ne faccia richiesta, deve procedere personalmente alle operazioni di pesatura.

n) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

1) OLI ESSENZIALI DI AGRUMI

Art. 195

Tipi di vendita e analisi del campione

La consegna avviene nel magazzino e l'affare si intende perfezionato dopo il risultato dell'analisi del campione che viene prelevato